



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

Giustizia - Riforma Cartabia

L'entrata in vigore, il regime transitorio
e lo "slittamento" di parte della novella

L'entrata in vigore della riforma processo penale è accompagnata da significative modifiche che investono tanto una parte del suo regime transitorio, quanto alcune norme contenute nel [d.lgs. n. 150 del 2022](#) "riviste" dal [d.l. n. 162 del 2022](#) convertito con modificazioni dalla [L. n. 199 del 2022](#).

Il **30 dicembre 2022** è entrata in vigore, una parte, della nuova riforma della giustizia penale e del sistema sanzionatorio, meglio nota come Riforma Cartabia, contenuta nel [D.Lgs. n. 150/2022](#). Originariamente il nuovo articolato avrebbe dovuto entrare in vigore il **1° novembre 2022**, ma trattandosi di un intervento particolarmente ampio che va a modificare larga parte delle norme processuali, alcune previsioni del sistema sanzionatorio penale ed introduce il nuovo e compiuto regime della **c.d. giustizia riparativa**, forti sono le sue implicazioni pratico-organizzative tanto che da più parti si è auspicato un suo slittamento. Una tale necessità viepiù avvertita alla luce della scarna legislazione transitoria prevista nel Titolo VI (artt. 85-97-bis), [D.Lgs. n. 150/2022](#), è stata assicurata dall'art. art. 99-bis, [D.L. n. 162/2022](#) che ha, appunto, previsto la sua entrata in vigore il 30 dicembre 2022, anche al fine di poter garantire l'assolvimento degli impegni assunti dal Governo italiano con le istituzioni europee per la concessione dei fondi legati al P.N.R.R.

Il D.L., convertito con modificazioni nella L. n. 199/ del 2022 contiene, al di là di tale previsione, anche alcune importanti disposizioni destinate ad incidere tanto sul **regime transitorio** quanto sulla portata di alcune norme contenute nel [D.Lgs. n. 150/2022](#), che meritano, indubbiamente, un primo, sintetico, approfondimento.

Il testo interviene, innanzitutto, sulla delicata questione relativa alle ripercussioni della scelta di stabilire per alcuni reati non più la procedibilità d'ufficio, ma la **procedibilità a querela**: l'[art. 85](#) viene modificato interamente, tanto da escludere l'onere per gli uffici giudiziari di dare informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, previsione che aveva creato particolare allarme per il rilevante aggravio organizzativo. Sotto tale aspetto, si dispone, unicamente, che le misure cautelari personali, in corso d'esecuzione, adottate per taluno dei reati che sono diventati procedibili a querela, perdono efficacia se, nel termine di **20 giorni dall'entrata in vigore della riforma**, l'Autorità procedente non acquisisca la querela. A tal fine si dispone che l'Autorità compia ogni utile ricerca avvalendosi, anche, della polizia giudiziaria.

Durante il decorso di quel termine è stabilita, espressamente, la **sospensione della durata massima della custodia cautelare**, sino alla acquisizione della querela ovvero, comunque, non oltre venti giorni. Secondo quanto dispone l'[art. 346](#) c.p.p. potranno essere compiuti solo gli atti urgenti, gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, quando vi è pericolo nel ritardo (comma 2-bis). In ogni



caso, non viene meno il diritto a proporre querela successivamente.

In deroga al regime di mutamento della procedibilità stabilito nel [D.Lgs. n. 150/2022](#) il comma 2-ter dell'[art. 85](#), (comma aggiunto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199), stabilisce che i reati di **violenza sessuale, atti persecutori e revenge-porn**, commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, **continueranno ad essere procedibili d'ufficio nel caso in cui il fatto risulti connesso con un reato divenuto**, come si è premesso, perseguibile a querela della persona offesa.

L'art. 85 bis, D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 (articolo inserito dall'art. 5-ter, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199) regola, invece, la disciplina transitoria dei termini **per la costituzione di parte civile** che coincide, a pena di decadenza, con l'accertamento della costituzione delle parti ex [art. 420](#) c.p.p. all'udienza preliminare, senza, quindi, che si possa attendere la dichiarazione di apertura del dibattimento: ebbene, il testo prevede che l'applicazione del nuovo regime vale solo in quanto non siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare al momento dell'entrata in vigore della riforma; diversamente continuano ad applicarsi l'[art. 79](#) c.p.p. e, limitatamente alla persona offesa, l'[art. 429, comma 4](#) c.p.p. nel testo previgente la novella.

Particolare importanza assumono le **disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico**: l'[art. 87](#) del testo originario ([D.Lgs. n. 150/2022](#)) è arricchito dalla previsione che consente alla sola (ergo, unicamente) alla parte privata di depositare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero, nel qual caso l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; con l'interpolazione del comma 6-bis viene confermato, il rinvio alla disciplina del deposito degli atti nel portale telematico, già previsto dalle disposizioni emergenziali e contenuto nell'[art. 24, commi da 1 a 3](#), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 della norma e comma 3 dell'art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'[art. 87](#), comma 6-bis e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'[art. 7](#) del regolamento di cui al [decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44](#).

Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti. Ancora, l'[art. 87](#) comma 6-ter prevede la possibilità di estensione del deposito attraverso il portale di ulteriori atti che potranno essere indicati da successivi decreti ministeriali. Il comma 6-quater disciplina i casi di malfunzionamento del sistema, attestato da provvedimento del DIGSIA, con conseguente proroga dei termini fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.

Il comma 6 - quinquies dell'[art. 87](#), infine, esclude espressamente la validità del deposito a mezzo pec degli atti individuati a norma degli articoli precedenti. Tale disposizione renderà



inefficace il deposito via pec man mano che sarà consentito il deposito con il portale telematico di atti ulteriori.

La materia della semplificazione delle attività di deposito di **atti, documenti e istanze** è, invece, contenuta all'[art. 87-bis](#): l'abrogazione del deposito fuori sede e a mezzo posta, riducendo, fortemente, le modalità di presentazione delle impugnazioni, salva diversa disposizione, ha condotto alla proroga della facoltà di deposito a mezzo pec per tutti gli atti per i quali non è ancora consentito l'uso del portale e sino al momento della sua attivazione. Particolare attenzione va assegnata agli **indirizzi degli uffici destinatari** e alle **specifiche tecniche** sono quelli indicati dal provvedimento del DIGSIA. Qualora il messaggio superi le dimensioni stabilite dal sistema, è consentito l'invio di più messaggi. **Il termine per il deposito è entro le 24 ore del giorno di scadenza.** Con riferimento agli atti di impugnazione, una particolare attenzione è dedicata alla firma digitale e agli allegati la disciplina è meno gravosa rispetto alla disciplina introdotta

È previsto che l'invio avvenga dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tali modalità valgono anche per motivi nuovi e memorie. Il comma 6 dell'[art. 87-bis](#) estende le disposizioni ivi previste **a tutte le impugnazioni comunque denominate** e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli [articoli 461](#) e [667](#), comma 4, c.p.p. e ai reclami giurisdizionali previsti dalla [legge 26 luglio 1975, n. 354](#). Nel caso di richiesta di **riesame** o di **appello** contro ordinanze in materia di **misure cautelari, personali o reali**, l'atto di impugnazione è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'[art. 309, comma 7, c.p.p.](#) Ebbene, lascia molto perplessi il fatto che si sia mantenuto un tale erroneo richiamo anche per le impugnazioni cauteri real:: come si era già segnalato (v., A. Marandola, *Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi ex art. 415-bis c.p.p. e regolato l'invio dell'impugnazione tramite pec*, in *Dir. pen. e proc.*, 2021, 152) la competenza, in quest'ultimo caso, è del tribunale circondariale, come conferma il successivo comma 7 dell'[art. 87-bis](#) che regola le ipotesi dell'inammissibilità delle impugnazioni, specificamente relative alle modalità telematiche di invio. La previsione indica, infatti, che fermo restando quanto previsto dall'[art. 591](#) c.p.p., l'impugnazione è altresì **inammissibile**:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando l'indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici;
- c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. In rinvio - correttamente- all'ufficio che deve decidere solleva una rilevante questione pratica creata dall'indicata discrasia: per evitare l'inammissibilità sarà necessario inviare la pec ad entrambi i Tribunali (distrettuale e circondariale). Non avendo colto il legislatore una tale occasione per intervenire, è il caso il (nuovo) legislatore intervenga sul punto, onde evitare un eccessivo aggravio per l'impugnante.



d) Solleva ancora oggi, come nel passato, qualche perplessità il fatto che la [l. n. 199 del 2022](#) disponga che il giudice che ha emesso il provvedimento dichiara l'inammissibilità, anche d'ufficio con ordinanza, e dichiara l'esecuzione del provvedimento impugnato. Si tratta, anche in questo caso, di un "ritorno" alla valutazione del giudice a quo che, seppur limitata alle delineate ipotesi - squisitamente formali- "riecheggia" soluzioni spesso proposte, ma non accolte, a livello più generale, quanto alla competenza ad effettuare le valutazioni ex [art. 591](#) c.p.p.

Le disposizioni transitorie contemplano, infine, specifici oneri, per gli uffici, di inserimento di copie analogiche per attestazione ed «ai fini della continuità del fascicolo cartaceo» (commi 2 e 9).

L'art. 88-bis appositamente inserito dalla [l. n. 199/2022](#), considerate le significative modifiche a cui è soggetto il regime delle investigazioni, stabilisce l'ultrattività delle norme precedenti con riferimento alle notizie di reato già iscritte nel registro di cui all'[art. 335](#) c.p.p. a cui continuano ad applicarsi anche gli [artt. 405, 406, 407, 412](#) e [415-bis](#) c.p.p. e dell'[art. 127](#) disp. att. c.p.p.

La riforma non si applica altresì ai fatti connessi ad altri già iscritti ovvero, per i reati più gravi indicati nell'[art. 407, comma 2](#), nelle ipotesi di connessione probatoria o collegamento investigativo ([art. 371, comma 2, lett. b\) e c\)](#) c.p.p.). Quanto, invece, all'operatività dell'[art. 335-quater](#) c.p.p. si prevede che i nuovi poteri consegnati all'indagato in ordine al controllo della corretta iscrizione della notizia di reato, anche soggettiva, si prevede che essa operi esclusivamente per le notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del [D.Lgs. n. 150/2022](#).

In ordine, invece, al nuovo regime dell'**inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere per «reati» puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa**, si stabilisce che essa si applica alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma.

Quanto al **nuovo regime dell'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta**, che tanta attenzione ha sollevato fra gli operatori giuridici si dispone che le previsioni applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (30 dicembre 2022).

Viene rinviata al **30 giugno 2023**, invece, l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di **giustizia riparativa** (art. 92), tenuto conto della necessità di apprestare le strutture, l'apposito elenco dei mediatori; analogo slittamento investe la materia delle videoregistrazioni (art. 94, comma 1) e quella delle videoregistrazioni e impugnazioni (nuovo art. 94, comma 2). La [l. n. 199/2022](#) modificando il comma 2 dell'[art. 94](#) del [D.Lgs. n. 150/2022](#) contenente la disciplina transitoria delle videoregistrazioni e impugnazioni, prescrive che l'operatività della nuova disciplina opererà dal momento in cui è presentato l'atto d'impugnazione: per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi, infatti, non già le norme codicistiche previgenti, ma le disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'[art. 23-bis](#), commi 1, 2, 3, 4 e 7, [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) e, peraltro, se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si statuisce che si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

Tenuto conto dell'importanza che ha assunto, nel tempo e alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite Bajrami, la questione riguardante il **mutamento del giudice nel corso del dibattimento e il suo regime applicativo** previsto dall'[art. 495](#), comma 4-ter, c.p.p. introdotto



dal [D.Lgs. n. 150/2022](#) il quale stabilisce che «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze»: l'art. 93-bis [L. n. 199/2022](#) di conversione del [D.L. n. 162/2022](#) prevede che la norma non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

E' chiaro che avendo fissato tale *dies a quo* il rischio, già segnalato, è quello che la rinnovazione di numerosi dibattimenti, essendo le dichiarazioni rese nel 2022, sarà ancora vincolata alle condizioni dettate dalla menzionata sentenza.

Peraltro, l'operatività delle nuove disposizioni potrebbe dipendere, altresì, dalla disponibilità degli strumenti di registrazione in ciascuna aula giudiziaria. Sotto tale aspetto si segnala, pertanto, la discrasia capace di creare un grave *vulnus*, sul piano temporale, con quanto dispone il comma 2 dell'[art. 94](#) del [D.Lgs. n. 150/2022](#) come modificato dal [D.L. n. 162/2022](#), conv. in [L. n. 199/2022](#).

Infine, il provvedimento contempla la disciplina transitoria in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (art 97-bis) stabilendo che a questi e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del [D.Lgs. n. 150/2022](#).

*fonte www.altalex.com

Roma, 13 gennaio 2023